



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 170 del 17/12/2020

OGGETTO: OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRASMISSIONE SERVIZI PUBBLICI - CONVENZIONE CON LEPIDA.

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **13:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
MISELLI SILVIA	Vicesindaco	Presente
RONCARATI ALESSIA	Assessore	Presente
FARINA LAURA	Assessore	Assente
BENASSI DANIELE	Assessore	Presente

Assiste il Segretario NAPOLEONE ROSARIO.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRASMISSIONE SERVIZI PUBBLICI - CONVENZIONE CON LEPIDA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Casalgrande è proprietario di terreno sito in Casalgrande Alto, Via Monti di Casalgrande censito al catasto terreni al fog. 27 mapp. 47;
- che per sviluppare la rete di comunicazione digitale al servizio dei progetti di smartcities tra cui, ma non solo, sistemi capillari di videosorveglianza, di connettività wireless pubblica e infopoint digitali è fondamentale la realizzazione di un impianto di trasmissione radio in grado di coprire al massimo il territorio.
- che la tecnologia di trasmissione radio oltre ad essere per propria natura ubiqua, permette flessibilità, scalabilità nonché il maggior efficientamento delle risorse disponibili per gli sviluppi futuri del sistema;
- che attraverso la società LEPIDA S.C.P.A. di proprietà degli enti pubblici dell'Emilia Romagna è stata valutata la possibilità di realizzare un impianto di trasmissione costituito da un traliccio e relativi apparati di trasmissione in banda licenziata di proprietà della stessa;
- che congiuntamente ai tecnici di LEPIDA l'amministrazione ha individuato presso il sito sopra citato il punto ideale per la realizzazione dell'impianto;
- che tale collocazione si configura anche di interesse regionale per lo sviluppo della rete di telecomunicazione della Regione Emilia Romagna R3 (Rete Radiomobile Regionale) a cui afferiscono servizi quali TETRA per la Polizia Municipale, Servizi di comunicazione in emergenza quali Protezione Civile, VVFF ecc...
- che vista la strategicità dell'impianto e della sua collocazione, LEPIDA si è dichiarata disponibile a realizzare integralmente tutte le opere necessarie alla sua messa in esercizio chiedendo al Comune di Casalgrande di contribuire parzialmente ai costi e di offrire in comodato d'uso gratuito la porzione di terreno su cui verrà realizzata la fondazione necessaria e limitatamente alle pertinenze indispensabili all'accesso e alla manutenzione dell'impianto.
- che al fine di disciplinare gli impegni delle parti per la realizzazione di quanto esposto, LEPIDA ed il Comune di Casalgrande hanno concordato di stipulare apposita convenzione, il cui schema si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO che gli impegni economici previsti a carico del Comune per l'attuazione dell'iniziativa sono:

- contributo economico una tantum pari a complessivi 27.000 euro a fronte di un costo complessivo preventivato di 58.000 euro più IVA 22%;
- concessione in comodato d'uso gratuito della porzione di terreno per l'intera durata di esercizio dell'impianto;

mentre gli impegni di Lepida riguardano

- la progettazione, realizzazione e manutenzione del traliccio e relativi impianti



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- l'assunzione di ogni onere derivante dall'esercizio dello stesso, ivi compreso lo smantellamento al termine del rapporto convenzionale dell'impianto
- garanzia al comune dell'utilizzo dell'impianto per i propri fini istituzionali senza onere alcuno.

PRESO ATTO che il dettaglio degli impegni è integralmente contenuto all'interno della convenzione allegata;

PRESO ATTO dei seguenti pareri sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147 - bis comma 1, del D.lgs 267/2000, espressi da:

- Responsabile del Settore Patrimonio / Lavori Pubblici, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di convenzione con LEPIDA S.C.P.A. per la realizzazione dell'impianto di trasmissione in oggetto allegato alla presente deliberazione;
2. Di riconoscere il contributo una tantum pari ad € 27.000,00 per la realizzazione dell'impianto;
3. Di concedere in comodato d'uso gratuito la porzione di terreno necessaria presso il sito sopra identificato
4. Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2020/2022 relativamente all' annualità 2021 sul capitolo 57702550/4 denominato "Trasferimento conto capitale da convenzioni".
5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio di impegnare la spesa con provvedimento espresso e di procedere con ogni altro atto necessario al conseguimento di quanto previsto in convenzione.
6. Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" dei vantaggi economici che si dispongono con il presente provvedimento.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CASALGRANDE E LEPIDA PER LA REALIZZAZIONE DI UN TRALICCIO

Con la presente scrittura privata tra:

- **COMUNE DI CASALGRANDE**, nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, Geometra Sorrivi Corrado, di seguito denominato Comune;

e

- **Lepida ScpA**, con sede legale e operativa in via della Liberazione n. 15, 40128, Bologna (Bo), C.F. e P.Iva 02770891204, nella persona del Direttore Generale Prof. Ing. Gianluca Mazzini, che sottoscrive il presente atto in forza di mandato del CDA D1020_26, di seguito denominato Lepida,

Nel seguito Lepida e il Comune verranno congiuntamente definiti “Parti” e disgiuntamente “Parte”.

PREMESSO CHE:

1. Lepida è la società strumentale in-house degli Enti del territorio dell’Emilia-Romagna a totale ed esclusivo capitale pubblico costituita dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11/2004 e ss.mm.ii., “Sviluppo regionale della società dell’informazione”, per la fornitura della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, costituita con obiettivo individuato dalle politiche regionali, tra gli altri, della fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;
2. Lepida è in possesso di autorizzazione generale per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 25 del DLGS 259/2003 e ha piena disponibilità di connettività a banda larga e ultra larga su reti a fibre ottiche e radio (nel seguito cumulativamente indicate come “rete Lepida”), aventi punti di accesso alla rete Lepida in diverse aree in digital divide da cedere a fornitori di servizi od operatori di reti di telecomunicazioni, per favorire l’ampliamento dei servizi pubblici di comunicazione elettronica a favore del territorio dell’Emilia Romagna;
3. Il Piano Industriale Triennale di Lepida ScpA 2021 - 2023 contiene azioni per il superamento del Divario Digitale;
4. Lepida, ai sensi della delibera regionale 1907/2010, ha il mandato ad intervenire in nome proprio e per conto di Regione Emilia-Romagna in tutte le attività volte al superamento del divario digitale, all’ottimizzazione delle risorse infrastrutturali e al relativo utilizzo in coerenza con il codice delle comunicazioni elettroniche e relativa concessione a Lepida dell’uso esclusivo e non oneroso delle infrastrutture per telecomunicazioni;
5. Vista la delibera regionale 404/2012 relativa al Progetto Sud Radio che riporta, tra l’altro, la presa d’atto della natura di opera pubblica di interesse regionale del “Progetto Dorsale Sud Radio” in argomento, e, di conseguenza, dell’applicazione ad esso dell’art. 7 della L. R. n. 31 del 2002, e che pertanto lo stesso progetto non è subordinato al rilascio del titolo abilitativo purché, in fase di progettazione definitiva, siano acquisite le necessarie conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica;
6. Con la delibera regionale 1864/2018, relativa alla copertura cellulare nelle aree di montagna, la proprietà dei trallicci è e rimarrà in capo a Regione Emilia-Romagna e quindi, preso atto della qualificazione e della natura di opera pubblica di interesse regionale del progetto “Copertura cellulare mediante trallicci agli Operatori” in argomento, e di conseguenza, dell’applicazione ad esso dell’art. 10 della L.R. n. 15 del 2013 e ss.mm.ii., e che pertanto lo stesso progetto non è subordinato al rilascio del titolo abilitativo purché, in fase di progettazione definitiva, siano acquisite le

necessarie conformità alle norme urbanistiche ed edilizie, di sicurezza, sanitarie e di tutela ambientale e paesaggistica;

7. Il Comune possiede un terreno in località Monte della Guardia, con buona vista sulle aree limitrofe, sul quale è possibile, rispetto ai piani urbanistici, costruire tralicci per ospitare vari servizi di telecomunicazioni di interesse pubblico;
8. Lepida ha maturato, con la realizzazione della Dorsale Sud Radio e con l'iniziativa sulla copertura cellulare nelle aree di montagna, una buona esperienza nella identificazione siti, progettazione tralicci, supervisione delle opere di realizzazione, collaudo ed identificazione di operatori che possano offrire servizi Internet e cellulari alla popolazione;
9. Lepida e il Comune concordano sulla necessità ed utilità di realizzare un traliccio in località Monte della Guardia principalmente per finalità pubbliche, di proprietà di Lepida, con il contributo del Comune.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2 FINALITA' E OGGETTO

1. Costruire un traliccio in località Monte della Guardia razionalizzando tutte le necessità espresse dagli operatori per le coperture nell'area di visibilità;
2. Gestire tale traliccio concedendo spazi a tutti i soggetti richiedenti, favorendo la sicurezza del territorio e lo sviluppo della connettività in aree non ben servite;
3. Mantenere tale traliccio in modo che possa essere utilizzabile nel tempo in sicurezza.

ART. 3 IMPEGNI DEL COMUNE

Con il presente atto il Comune:

1. Mette a disposizione di Lepida Euro 27.000 a titolo di contributo per la realizzazione del traliccio;
2. Identifica Lepida quale soggetto che effettua, nel rispetto delle norme vigenti, la progettazione, la realizzazione e il collaudo del traliccio e dà mandato per tale realizzazione ad agire in nome e per conto del Comune;
3. Identifica Lepida quale soggetto proprietario e gestore unico del traliccio;
4. Si impegna a dare a Lepida, in comodato d'uso gratuito, il terreno per tutta la durata utile del traliccio;
5. Si impegna a garantire presso il traliccio una fornitura elettrica in BT a 220V a servizio delle installazioni di Lepida da almeno 500W.

ART. 4 IMPEGNI DI LEPIDA

Con il presente atto Lepida:

1. Si impegna a realizzare il traliccio e ne diventa unico proprietario, finanziandone la realizzazione;
2. Accetta di progettare, realizzare e collaudare il traliccio, accogliendo il mandato effettuato dal Comune;
3. Accetta di essere il soggetto gestore unico del traliccio, finalizzato alle installazioni per i sistemi di emergenza, per lo sviluppo della Pubblica connettività in aree non ben servite, attività di Ricerca e

- Sperimentazione e non chiedendo alcun onere ai soggetti ospitati se non per le spese vive, le manutenzioni e le eventuali facility offerte;
4. Si impegna ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria del traliccio suddividendo gli oneri tra gli operatori presenti in quota parte alle loro occupazioni, sollevando comunque e sempre i soggetti pubblici e/o i soggetti non economici da tali oneri;
 5. Concede al Comune il diritto di poter montare sul traliccio antenne e apparati per le sue finalità (ad es. apparati di comunicazione riferiti ad impianti di videosorveglianza per la sicurezza del territorio, servizi di protezione civile, Ass.Radioamatori.Italiana (ARI)), previo invio a Lepida del progetto per l'analisi statica dei carichi; .

ART. 5 DURATA E VICENDE DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha durata per tutta la vita del traliccio;
2. La Convenzione può essere integrata con ulteriori atti negoziali per la regolazione di specifiche attività ed iniziative di interesse comune i quali, una volta sottoscritti, diventano parte integrante della presente Convenzione;
3. Ogni eventuale modifica e/o integrazione della presente Convenzione è apportata con atto scritto a firma, tra le Parti;
4. E' facoltà delle parti recedere dalla Convenzione dandone comunicazione tramite PEC almeno 180 (centottanta) giorni prima rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere effetto; in tal caso, Lepida provvederà a rimuovere gli hardware di propria proprietà o già ammortizzati (compresa la struttura del traliccio) o di cui ritiene necessario l'utilizzo in altri siti.

ART. 6 CONTROVERSIE

1. Eventuali controversie, che dovessero insorgere in relazione al presente atto, saranno devolute alla competente autorità giudiziaria del Foro di Bologna.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione della Convenzione e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.
2. Le Parti si impegnano ad improntare l'eventuale trattamento dei dati connesso all'esecuzione della presente Convenzione nel rispetto dei principi di cui alla vigente normativa in materia (Regolamento UE 2016/679 e D.LGS 196/2003 e smi).

ART. 8 IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii., a cura e spese della parte richiedente. Le spese di bollo sono a carico di Lepida.

ART. 9 CLAUSOLA FINALE

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione è stata liberamente negoziata e che pertanto ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto di espressa negoziazione tra le medesime, non trovando in alcun modo applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e ss. del Cod. Civ..

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alla normativa vigente in materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura dell'atto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Gianluca Mazzini
Direttore Generale
LEPIDA SCPA
(f.to digitalmente)

Sorrivi Corrado
Resp. Settore LLPP e Patrimonio
Comune di Casalgrande
(f.to digitalmente)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1183/2020 ad oggetto: OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRASMISSIONE SERVIZI PUBBLICI - CONVENZIONE CON LEPIDA. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 17/12/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Giunta Comunale N. 170 del 17/12/2020

Oggetto: OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRASMISSIONE SERVIZI PUBBLICI - CONVENZIONE CON LEPIDA. .

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/12/2020, decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 29/12/2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Giunta Comunale N. 170 del 17/12/2020

Oggetto: OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TRASMISSIONE SERVIZI PUBBLICI - CONVENZIONE CON LEPIDA. .

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 18/12/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 11/01/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
IBATICI TERESINA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)